Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Marina: Ricompensa al valor militare. Pag. 786

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1247.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Atzara (Nuoro) . . Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1248.
Erezione in ente morale del fondo di beneficenza « Giovanna ed Innocente Carugo », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Mornago (Varese) . . Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1950, n. 1249.
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica del comune di Caravaggio della provincia di Bergamo. Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1950, n. 1250.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rocchetti », con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti) . . . Pag. 787

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 141.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo, nel comune di Scernì (Chieti). Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 142.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, in Campo di Fano del comune di Prezza (L'Aquila) . . . . Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.
Approvazione di convenzione tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Airone, con sede in Cagliari. Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.
Approvazione di convenzione tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Aviolinee Italiane, con sede in Torino . . . . Pag. 788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1951.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti il raccordo ferroviario tra lo stabilimento della Società anonima Asborno, sito in Ronco Scrivia, e la stazione omonima della linea Sampierdarena-Alessandria delle Ferrovie dello Stato . . . . . . Pag. 788

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1950.
Nomina dell'amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 788

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia . . . . . . Pag. 789

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1951.
Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli . . . . . . Pag. 789

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1951.
Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm & C., con sede in Genova. Pag. 789

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1951.
Sostituzione del sindaco dell'Istituto di medicina sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro . . . Pag. 790

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia . Pag. 790

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso. Pag. 790

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1951.
Sostituzione di un membro dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima . . . . . . Pag. 791

Avviso di rettifica (Codice della navigazione) . Pag. 791

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 791
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 792

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Piano incremento occupazione operaia - Case per lavoratori: Estratto dei criteri e delle modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, deliberati dal Comitato di attuazione e dal Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa per il Piano ordinario del 2° anno. . . . . Pag. 792

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Pontecorvo (Frosinone) Pag. 797
Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Ortona a Mare (Chieti) . . . . Pag. 797

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 797

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Brasimone affluente di sinistra del torrente Setta, in provincia di Bologna . . . . Pag. 797

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 797

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto superiore di sanità: Concorso per titoli e per esami a due posti di traduttore in prova (gruppo B, grado 11° - biblioteca). Pag. 798

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria del concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3055. Pag. 799

Ministero delle finanze: Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quaranta allievi nell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1950-51, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1949 Pag. 799

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Risultati del concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti, indetto con decreto Ministeriale 30 giugno 1950. Pag. 800

Prefettura di Viterbo: Graduatoria generale di merito del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo . . . . Pag. 800

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 16 MARZO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11:
Istituto Mobiliare Italiano: Bollettino della estrazione di obbligazioni effettuata il 1° e 2 febbraio 1951.

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 marzo 1949
registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1949
registro Marina militare n. 8, foglio n. 429

MEDAGLIA D'ORO

GAZZANA Gianfranco fu Vittorio e di Cavriani Maria, nato a Milano il 3 agosto 1912, capitano di corvetta (*alla memoria*). — Ufficiale sommergibilista dotato di superiori qualità d'animo e di elevata capacità tecnica, quale ufficiale in 2ª di unità operante in acque oceaniche, contribuiva efficacemente con metodica perseveranza ed aggressività all'affondamento di 12 navi per complessive 67.972 tonnellate. Confermava successivamente, quale comandante, le sue magnifiche doti di uomo di guerra e di mare, imponendosi in ogni occasione per valore e perizia tecnica e marinaresca. Citato ed ammirato dallo stesso avversario per la sua abilità ed il suo spirito cavalleresco, nel corso di varie azioni affondava 44.957 tonnellate di naviglio nemico e silurava un incrociatore pesante. Durante missione di guerra, protrattasi 93 giorni, superando brillantemente infinite difficoltà, raggiungeva le acque dell'Oceano Indiano, ove attaccava e distruggeva 5 grossi piroscafi ed una petroliera stazzanti complessivamente 57.831 tonnellate, stabilendo così un primato assoluto di tonnellaggio affondato in una sola missione, da sommergibili nazionali. Nella navigazione di rientro alla base, il sommergibile, colpito a morte dopo strenua lotta contro preponderanti forze nemiche, si inabissava col valoroso equipaggio e con l'eroico comandante. Sublime esempio di sereno ardimento e di eccezionali virtù militari. — Oceano Atlantico, 23 maggio 1943.

(5528)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1247.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Atzara (Nuoro).

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di Atzara (Nuoro), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1248.

Erezione in ente morale del fondo di beneficenza « Giovanna ed Innocente Carugo », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Mornago (Varese).

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fondo di beneficenza « Giovanna ed Innocente Carugo », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Mornago e da esso amministrato, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1950, n. 1249.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica del comune di Caravaggio della provincia di Bergamo.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica fatta per il comune di Caravaggio della provincia di Bergamo con i decreti 6 settembre 1902, n. 409 e 13 agosto 1914, numero 1018.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1950, n. 1250.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rocchetti », con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti).

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Rocchetti », con sede in Torrevecchia Teatina (Chieti), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 141.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo, nel comune di Scerni (Chieti).

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 19 marzo 1946, rettificato con postilla 15 giugno 1948 e integrato con dichiarazioni 30 dicembre 1948 e 5 aprile 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Giacomo, nel comune di Scerni (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, in Campo di Fano del comune di Prezza (L'Aquila).

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Valva e Sulmona in data 1° ottobre 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, in Campo di Fano del comune di Prezza (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Approvazione di convenzione tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Airone, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice della navigazione;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2323, modificato dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, concernenti agevolazioni fiscali a favore di società concessionarie di servizi aerei;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze e per le poste e per le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

La convenzione e relative aggiunte e modifiche, in data 28 agosto 1947, tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Airone, con sede in Cagliari, via Maddalena n. 16, per l'esercizio di linee aeree commerciali, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

PACCIARDI — VANONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1951
Registro difesa-Aeronautica n. 10, foglio n. 54. — RAPISARDA

(1125)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Approvazione di convenzione tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Aviolinee Italiane, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice della navigazione;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2323, modificato dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, concernenti agevolazioni fiscali a favore di società concessionarie di servizi aerei;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze e per le poste e per le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

La convenzione e relative aggiunte e modifiche, in data 28 agosto 1947, tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società Aviolinee Italiane, con sede in Torino, via Piero Gobetti n. 10, per l'esercizio di linee aeree commerciali, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

PACCIARDI — VANONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1951
Registro difesa-Aeronautica n. 10, foglio n. 54. — RAPISARDA

(1124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1951.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti il raccordo ferroviario tra lo stabilimento della Società anonima Asborno, sito in Ronco Scrivia, e la stazione omonima della linea Sampierdarena-Alessandria delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 23 marzo 1949, della Società anonima Asborno, con sede in Genova, e stabilimenti in Ronco Scrivia, con la quale ha chiesto l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di un binario di raccordo fra i propri stabilimenti e la stazione di Ronco Scrivia della linea Sampierdarena-Alessandria delle Ferrovie dello Stato nonchè la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Visto il progetto con bolli annullati in data 14 novembre 1949 dall'Ufficio del bollo di Genova;

Vista la nota 5 luglio 1950, n. 511.237, del Ministero dell'industria e del commercio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Vista la legge 9 marzo 1949, n. 106;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto di raccordo ferroviario, fra lo stabilimento della Società anonima Asborno, sito in Ronco Scrivia, e la stazione omonima della linea Sampierdarena-Alessandria delle Ferrovie dello Stato ed è autorizzato l'impianto e l'esercizio del raccordo medesimo.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al Governo è riservata ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Art. 4.

La ditta interessata è tenuta al pagamento del contributo di sorveglianza di cui all'art. 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1951

EINAUDI

D'ARAGONA — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1951
Registro bilancio Trasporti n. 21, foglio n. 256

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1950.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 2556, con il quale veniva istituito, con sede in Addis Abeba, un ente con personalità giuridica propria, denominato « Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana » per provvedere alla costruzione ed alla gestione di case economiche e popolari e di borgate rurali in A.O.I.;

Visto il decreto del Governatore generale dell'A.O.I. 21 giugno 1940, n. 875, registrato alla Corte dei conti (Delegazione di Addis Abeba) il 5 dicembre 1940, registro n. 27, foglio n. 210, apportante modifiche al sopra citato regio decreto n. 2556;

Considerato che l'ultimo Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, costituito con D. G. G. dell'A.O.I. n. 1365 in data 17 settembre 1940, è decaduto per decorso di tempo e che pertanto, si rende necessario nominare un suo amministratore straordinario in base alla legge 1° agosto 1941, n. 931, e al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 469;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di governo di 1ª classe dott. Umberto Fazioli è nominato amministratore straordinario dell'« Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana » di cui al regio decreto 7 ottobre 1937, n. 2556.

Con successivo decreto sarà provveduto alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto a termini del suo ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1950

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1950
Registro Africa italiana n. 14, *foglio n.* 190. — ZANCHI

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale il Prefetto di Perugia venne nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di quella Provincia;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina dei normali organi di amministrazione della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il senatore avv. Benedetto Pasquini è nominato presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1951.

Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, corso Novara n. 20, e nominato sindacatore il dott. Rodolfo Magliocchi;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto dottor Rodolfo Magliocchi con altra persona nell'incarico di sindacatore della suindicata ditta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sindacatore della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, il dott. Alfonso Canfora in sostituzione del dott. Rodolfo Magliocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della Società Alfred Röhm & C., con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società Alfred Röhm & C., in accomandita semplice, con sede in Genova, esistendo nella stessa

prevalenti interessi di persone di nazionalità della Germania e nominato sequestratario il rag. Penco Luigi;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita del complesso aziendale della Società summenzionata — dalla quale vendita è stata espressamente esclusa la denominazione ditta « Alfred Röhm » — non esistono più, nella Società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro di cui sopra è menzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società Alfred Röhm & C., in accomandita semplice, con sede in Genova, e nominato sequestratario il rag. Penco Luigi.

Il sequestratario cesserà dall'incarico dopo aver effettuato le consegne dell'azienda ai legittimi proprietari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1951.

Sostituzione del sindaco dell'Istituto di medicina sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1950, col quale è stato costituito il Collegio dei sindaci del predetto Istituto per il quadriennio 1950-53;

Vista la nota n. 146409/152493 del 28 dicembre 1950, con cui il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante, in sostituzione del dott. Raffaele D'Amico, destinato ad altro incarico, il dott. Antonio Canestrelli;

Decreta:

Il dott. Canestrelli Antonio è nominato sindaco dell'Istituto di medicina sociale quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. D'Amico Raffaele, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1946 con il quale l'avv. Bortolo Rampinelli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;

Vista la lettera con la quale l'avv. Rampinelli rassegna le dimissioni dalla carica di cui sopra;

Vista la lettera del Prefetto di Brescia in data 28 dicembre 1950, n. 5233;

Decreta:

Il dott. Giulio Bruno Togni è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1951

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale è stata sciolta la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso ed è stato nominato commissario straordinario della Camera stessa il Prefetto della Provincia;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della citata Camera;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Janigro Giovanni è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1951

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(1171)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1951.

Sostituzione di un membro dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947;

Visti i decreti Ministeriali 30 marzo 1948 e 15 aprile 1948 che dispongono la nomina del dott. Pietro Frattali a membro rispettivamente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori, e del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori;

Considerato che il dott. Frattali è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Romolo Cavarra è chiamato a far parte dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione, sia della soppressa Confederazione degli agricoltori, che delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori, in sostituzione del dott. Frattali chiamato ad altro incarico:

1) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori;

2) Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati;

3) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) Federazione nazionale dei dirigenti di aziende agricole;

5) Federazione nazionale dei Consorzi di bonifica integrale.

Roma, addì 5 marzo 1951

Il Ministro: MARAZZA

(1174)

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'art. 374, comma I, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, va soppressa, in conformità del testo originale, la indicazione dell'art. 325.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lucca di un mutuo di L. 35.506.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1275)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imola (Bologna) di un mutuo di L. 50.519.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1213)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 302, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) di un mutuo di L. 3.651.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1214)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno) di un mutuo di L. 5.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1220)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piove di Sacco (Padova) di un mutuo di L. 929.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1222)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nardodipace (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.066.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1224)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bassiano (Latina) di un mutuo di L. 1.785.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1215)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo di L. 6.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1216)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina) di un mutuo di L. 11.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1217)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 10.734.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1218)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 20.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1219)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 82.865.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1221)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sorianello (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.701.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Estratto dei criteri e delle modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, deliberati dal Comitato di attuazione e dal Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa per il Piano ordinario del 2° anno.

COMUNICATO N. 6

PREMESSA. — Nelle disposizioni che seguono gli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, saranno indicati con la parola « enti », mentre le aziende e cooperative di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge citata saranno indicate con le parole « aziende » o « cooperative ».

A) *Tipi di costruzione.*

Per il Piano ordinario del 2° anno sono previste costruzioni del tipo comune e del tipo semi-rurale per un costo a vano stabilito in relazione alla località e al progetto.

B) *Criteri per la scelta e l'utilizzazione delle aree.*

1. — L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione, calcolata sui letti normali ed integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi, risulti rispettivamente:

non superiore ai 500 abitanti per ettaro per le costruzioni del tipo comune;

non superiore ai 250 abitanti per ettaro per le costruzioni del tipo semi-rurale.

2. — L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3. — I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i maggiori oneri che ne derivano siano affrontati dagli enti, aziende o cooperative interessati.

4. — Gli enti, le aziende e le cooperative nel comunicare alla Gestione INA-Casa le indicazioni relative all'area proposta, dovranno:

inviare il regolamento edilizio (ove esista) del Comune;

rimettere una pianta nel rapporto 1:500 della località, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti;

trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, coi seguenti obblighi di servizi della manutenzione, le strade di lottizzazione occorrenti.

5. — Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli a livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

6. — Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi.

7. — Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lottizzazione, campi da gioco, giardini comuni); ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

8. — Il numero dei piani dei fabbricati dovrà essere limitato a tre (piano terreno o rialzato più due piani superiori); si potranno ammettere deroghe sino ad uno od eccezionalmente due piani in più, senza ascensore, soltanto quando risultino giustificate da esigenze di carattere urbanistico, come ad esempio l'esistenza di edifici collaterali, che precostituiscano un determinato ambiente edilizio, ovvero la necessità di variare gli aspetti del quartiere. Nei fabbricati autorizzati, in deroga, a quattro o cinque piani, dovrà essere predisposta la sede per l'ascensore.

C) *Criteri per gli alloggi del tipo comune.*

1. — Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina, ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

Il tipo di cucina dovrà essere scelto secondo le usanze locali.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino, sarà opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto, tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile completamento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Il rapporto illuminante dovrà essere il più elevato possibile, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2. — L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

3. — I progetti delle costruzioni, sia per il numero dei piani, sia per le attrezzature di servizio (acqua, spazzature), sia per il tipo di copertura, dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche, nonchè alle usanze locali.

4. — L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento, dovrà essere normalmente m. 3,30; in relazione ad esigenze climatiche particolari potranno tuttavia essere ammesse le altezze di 3,10 e 3,50 da piano a piano previste dall'U.N.I.

Per l'altezza normale di 3,30 da piano a piano dovranno impiegarsi 20 gradini con pedata 30 e larghezza utile 110 cm.

5. — Tutti gli infissi esterni dovranno essere unificati per quanto riguarda le dimensioni esterne del telaio, e cioè larghezza di cm. 59,5 65,5 71,5 per le finestre ad un battente; 109 121 133 per quelle a due battenti; 157,5 175,5 - 193,5 per quelle a tre battenti ed altezze di 160,5 178,5 196,5 cm. per le finestre e di 244,5 262,5 280,5 per i balconi.

6. — Le porte interne dovranno essere tutte ad una partita, di luce netta 0,60 0,70 0,80 per 2,05 cui corrispondono le seguenti misure di ingombro del riquadro della mostra: 0,80 - 0,90 1,00 per 2,15 (riferita in base al pavimento finito).

D) *Progetti.*

La progettazione è regolata dalla Gestione INA-Casa. Gli enti, le aziende e le cooperative, che abbiano una assegnazione non inferiore a 100 milioni, potranno provvedere direttamente al progetto col bandire un concorso, secondo uno schema di bando da concordare con la Gestione. Il giudizio sui concorsi sarà rimesso a commissioni provinciali, regionali o interregionali.

Qualora gli enti, le aziende e le cooperative non si avvalgano di tale facoltà e per tutti i casi di importo inferiore, la Gestione INA-Casa fornirà direttamente i progetti: in tal caso la Gestione medesima potrà fornire progetti tipo ovvero progetti predisposti d'ufficio, ovvero potrà incaricare di volta in volta gli uffici tecnici degli enti delle aziende o delle cooperative prescelti, ovvero professionisti iscritti in apposito elenco della Gestione medesima, curando un'equa ripartizione secondo il criterio regionale e tenendo presente che ciascun progettista non potrà cumulare ogni anno incarichi di progettazione per più di 100 milioni di lavori di costruzioni da progettare, tra gli incarichi ricevuti attraverso concorso e quelli direttamente assegnatigli dalla Gestione.

Sarà ammessa la collaborazione fra più progettisti, specialmente allo scopo di integrare la capacità creativa e la competenza costruttiva. In tal caso, mentre l'onorario professionale sarà attribuito una sola volta, gli incarichi annui di progettazione, di cui al comma precedente, potranno essere aumentati proporzionalmente.

Quando la Gestione INA-Casa affidi la esecuzione dei progetti d'ufficio agli uffici tecnici di enti, aziende o cooperative che abbiano particolare attrezzatura, corrisponderà un compenso pari al 40% della tariffa nazionale professionale categoria *B*), di cui alla legge del 2 marzo 1949, n. 143, e senza dar luogo all'applicazione dell'art. 18 della legge suddetta.

Il compenso ai liberi professionisti sarà regolato dalla tariffa professionale suddetta, con la decurtazione del 20 % e senza dar luogo all'applicazione dell'art. 18.

L'imposta generale sull'entrata e le altre imposte e tasse dovuti sui compensi di cui ai comma precedenti saranno a carico dei progettisti, escluso ogni diritto di rivalsa.

L'onere relativo ai progetti sarà computato in aggiunta alle spese sostenute dagli enti, dalle aziende o dalle cooperative incaricati ed ai compensi corrisposti ai medesimi per le funzioni di direzione e amministrative e concorrerà alla determinazione del costo a vano delle costruzioni.

Per ciascuna Provincia almeno un terzo dell'importo assegnato del Piano ordinario del 2° anno dovrà essere eseguito secondo progetti tipo.

I progetti tipo, sviluppati in ogni dettaglio tecnico-costruttivo e corredati da una analisi completa dei costi, saranno adottati tutte le volte che essi si prestino ad una armonica e varia associazione di elementi edilizi.

E) *Capitolati.*

Mentre di massima è prescritta l'adozione del « capitolato generale di appalto dei lavori di costruzione delle case per i lavoratori », il Consiglio potrà autorizzare, per determinati casi eccezionali, l'adozione dei capitolati generali in uso presso le stazioni appaltanti, purchè negli stessi siano inserite apposite clausole per la osservanza delle seguenti condizioni:

1) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo secondo il criterio di cui all'art. 22 del capitolato generale INA-Casa;

2) l'inadempienza al pagamento dei contributi tutti relativi alla previdenza ed alla assistenza sia regolata con le norme previste all'art. 20, n. 19, del capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa;

3) l'applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe salariali, dovrà essere garantita con le modalità che al momento dell'offerta saranno precisate, per la materia, sia nel capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa, sia nelle disposizioni che la Gestione stessa porterà a conoscenza, per il tramite degli enti, aziende e cooperative, delle imprese appaltatrici;

4) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, siano deferite ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di attuazione, su proposta della Gestione INA-Casa, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione si svolge il lavoro;

5) sia fatto obbligo all'impresa di avvalersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e nella direzione dei cantieri che comportino un appalto di almeno 100 milioni;

6) sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, sia invece escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni;

7) l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte e tasse, ordinarie e straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, siano poste a carico dell'appaltatore, escluso ogni diritto di rivalsa.

F) *Appalti.*

Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara d'appalto non dovrà mai essere inferiore a quindici e dovrà sempre comprendere almeno tre imprese non locali ed altrettante Cooperative o Consorzi di cooperative.

L'entità dei lavori, oggetto di ciascuna gara, sarà stabilita dalla Gestione INA-Casa, ripartendo eventualmente in lotti l'importo dei lavori affidati ad uno stesso ente, azienda o cooperativa.

Una stessa impresa non potrà restare aggiudicataria di più lotti in una medesima Provincia, qualora l'importo corrispondente superi il 30 % dell'importo assegnato annualmente alla Provincia, con un minimo di 300 milioni.

S'invitano gli enti, le aziende o cooperative, incaricati delle costruzioni, ad adottare lo scorporo di alcune opere secondarie dall'appalto generale (impianti idrico sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.), ogni qualvolta ciò sia possibile, salvaguardando i termini dell'esecuzione e l'organica realizzazione dell'opera.

Tali appalti scorporati verranno effettuati con licitazioni private locali o regionali.

Per tali appalti sussidiari sarà applicato il metodo della migliore offerta invitando preferibilmente almeno tre ditte per ciascuna fornitura.

L'ente, azienda o cooperativa appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto concorso, invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

G) *Raggruppamenti di aziende.*

Qualora vi siano più aziende appartenenti ad uno stesso comprensorio industriale, le quali, anche in rapporto al numero dei dipendenti, non siano in grado di provvedere ciascuna e singolarmente alla costruzione di case per i loro dipendenti, il Comitato di attuazione potrà consentire il raggruppamento delle stesse aziende, al fine di dare luogo in comune alla costruzione, restando inteso che quando più aziende presentano una unica domanda non costituiscono una entità giuridica distinta dalle singole aziende e pertanto rimangono individualmente e solidalmente responsabili.

H) *Ripartizione delle costruzioni dirette di aziende o cooperative che interessano diversi Comuni.*

Nel caso di aziende che hanno sedi di lavoro in diversi Comuni o di cooperative che comprendono soci residenti in più di un Comune e che intendono utilizzare tutto o parte dei contributi in luogo diverso da quello in cui maturano, al fine di assicurare che i contributi raccolti in varie località tra i dipendenti di una stessa azienda o soci di una Cooperativa vengano impiegati in costruzioni ripartite secondo le effettive esigenze dei dipendenti o soci, la scelta delle località dovrà risultare:

1) approvata dall'assemblea col voto favorevole di almeno la metà dei soci o per referendum, se la domanda di costruzione diretta è avanzata da una cooperativa;

2) concordata preventivamente tra direzione delle aziende e commissioni interne degli stabilimenti che cedono in tutto o in parte i contributi a vantaggio di altre sedi, se la domanda è presentata da una o più aziende.

I) *Esecuzione dei lavori da parte di aziende o cooperative.*

Le aziende o cooperative provvederanno normalmente alla aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436.

Le aziende o cooperative che nella normale attività eseguano lavori edilizi e che siano riconosciuti in possesso di una adeguata attrezzatura permanente, potranno chiedere di essere autorizzate a provvedere all'esecuzione dei lavori in gestione diretta, in base a trattativa privata da svolgersi con la Gestione INA-Casa.

Tale gestione diretta è limitata al caso di aziende o cooperative che eseguano il lavoro in diretta amministrazione, cioè con personale assunto direttamente e materiali direttamente acquistati.

Per ottenere tale autorizzazione l'azienda o cooperativa dovrà presentare progetto dettagliato e completo di estimativo, indicando il forfait in base al quale si impegna di assumere la costruzione.

Tale offerta verrà esaminata dalla Gestione INA-Casa, la quale, se riterrà di accoglierla, stabilirà il forfait, applicando opportuni ribassi rispetto ai costi realizzati in lavori eseguiti, o in gare esperite, per costruzione della stessa natura, dagli Istituti per le case popolari viciniori o da altri enti.

Il forfait suddetto sarà suscettibile di aumento limitatamente alle variazioni ufficiali di costo della mano d'opera diretta, (la cui incidenza percentuale verrà indicata dalla Gestione INA-Casa all'atto dell'approvazione del progetto), esclusa invece l'incidenza delle variazioni dei costi dei materiali e sempre sotto deduzione del 10 % dell'importo corrispondente, quale alea contrattuale.

L'adozione della gestione diretta potrà anche essere limitata ad una o più parti delle opere, escorporandole dall'appalto principale, il quale invece dovrà effettuarsi attraverso gara.

Le aziende o cooperative, autorizzate ad eseguire le costruzioni in gestione diretta, dovranno dimostrare di poter assumere, in occasione dei lavori stessi, oltre al proprio personale, che nella normale attività adempie lavori edilizi, anche personale all'infuori di quello già occupato nella azienda, in modo da non frustrare quella funzione di sollievo della disoccupazione che è il fine fondamentale del piano.

Il forfait sarà comprensivo dei compensi per progetto e direzione lavori.

L) *Obblighi degli enti, delle aziende e delle cooperative.*

Gli enti, le aziende e le cooperative autorizzate alla costruzione diretta hanno l'obbligo di provvedere:

prima della stipulazione della convenzione per definire i rapporti con la Gestione INA-Casa:

1) all'esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne la idoneità all'impianto delle fondazioni;

2) alla raccolta, alla esibizione e alla formazione, a proprie cure e spese, degli atti e documenti necessari per la procedura relativa all'occupazione temporanea delle aree o per l'esproprio delle stesse, secondo le modalità che saranno indicate dalla Gestione INA-Casa, qualora questa ritenesse di dover ricorrere alle procedure suddette;

3) alla raccolta ed esibizione, a proprie cure e spese, degli atti e documenti relativi alla proprietà e libertà da ogni vincolo, peso o gravame dell'area sulla quale dovranno eseguirsi le costruzioni, in modo che essa risulti idonea alla esecuzione del progetto e possa essere trasferita in libera proprietà alla Gestione INA-Casa;

4) alla presentazione del progetto definitivo completo in conformità degli appositi moduli, nei casi e con le modalità previsti dalla precedente lettera D);

5) allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

dopo la stipulazione della convenzione suddetta:

6) allo svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni ed alla stipulazione dei contratti relativi;

7) allo svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie ed alla stipulazione dei relativi contratti, con l'eventuale compilazione dei capitolati;

8) alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori, con visite periodiche, a mezzo di ingegneri ed architetti di fiducia degli enti, aziende o cooperative, ed alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori;

9) alla assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli enti, aziende e cooperative;

10) ad ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori;

11) al sollecito inoltro degli stati di avanzamento dei lavori previo accertamento che gli importi contabilizzati sugli stessi si riferiscono a lavori effettivamente eseguiti alla data dei singoli stati di avanzamento e compresi nei progetti e preventivi approvati dalla Gestione, con l'applicazione dei prezzi indicati nei capitolati speciali.

In dipendenza di tali accertamenti gli enti assumono ogni responsabilità nei riguardi della Gestione ai fini della liquidazione delle somme contabilizzate, rispondendone in proprio;

12) a comunicare agli Uffici provinciali del lavoro l'inizio dei lavori e, ad ogni invio alla Gestione dei certificati di pagamento, lo stato dei lavori, quale risulta dai singoli stati di avanzamento.

Il progetto definitivo nei casi previsti alla lettera D) sarà presentato alla Gestione INA-Casa per l'esame e l'approvazione entro il periodo prefissato dalla Gestione stessa, periodo che, in ogni caso, non sarà inferiore a 30 giorni dal giorno dell'invito.

Il progetto ed il preventivo diverranno esecutivi con l'approvazione da parte della Gestione INA-Casa.

Qualora il progetto ed il preventivo, di cui ai precedenti comma, non risultino conformi ai criteri suggeriti dagli organi deliberanti del Piano, la Gestione INA-Casa chiederà al progettista a mezzo dell'ente, azienda o cooperativa, di apportare le opportune modificazioni; nel caso in cui tali modificazioni risultino non soddisfacenti, la Gestione medesima potrà avocare a sè la progettazione, affidandola ad un ingegnere od architetto libero professionista da compensarsi dagli enti, aziende o cooperative.

I lavori per le costruzioni dovranno avere inizio entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione; essi dovranno essere ultimati entro un anno dalla data dell'inizio.

Qualora i lavori relativi alle opere di sbancamento e murarie siano eseguiti in gestione diretta, l'inizio dei medesimi

dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data di ricezione da parte degli enti, delle aziende o cooperative della comunicazione dell'avvenuta approvazione, da parte della Gestione INA-Casa, del progetto definitivo. Qualora si debbano eseguire in gestione diretta solo le opere accessorie, queste dovranno essere iniziate con immediata puntualità in modo da evitare qualunque ritardo o interruzione nell'andamento dei lavori.

M) *Compensi agli enti, aziende e cooperative.*

Gli enti, le aziende e le cooperative dovranno provvedere, altresì, sotto la loro responsabilità, a tutte le altre operazioni che si rendessero necessarie per la conclusione dell'appalto, a partire dalla gara fino all'assistenza al collaudo.

Tali prestazioni, nonchè quelle indicate nella precedente lettera L), saranno compensate dalla Gestione INA-Casa secondo una percentuale variabile in funzione dell'importo dei lavori di ciascun appalto (lotto).

Le aliquote da applicarsi all'importo di aggiudicazione per stabilire il compenso per le prestazioni suddette sono le seguenti

importo in milioni:	20	30	40	50	100	150	200	500
aliquota percent. .	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2 —	1,60.

Per valori intermedi il compenso sarà determinato per interpolazione.

Qualora più lotti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, entro il diametro di 25 km., siano affidati ad un medesimo ente, azienda o cooperativa il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari a 5 10 15 20 per cento, rispettivamente nel caso di assegnazione di due tre quattro cinque lotti.

L'imposta generale sull'entrata e le altre imposte e tasse dovute sui compensi predetti sono a carico degli enti, aziende e cooperative, escluso ogni diritto di rivalsa.

I compensi dovuti agli enti saranno liquidati unitamente ed in misura proporzionale al finanziamento dei lavori, con le modalità e le condizioni previste al seguente punto N).

N) *Finanziamento dei lavori e norme contabili.*

Per i lavori di costruzione eseguiti dagli enti, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la somministrazione dei fondi occorrenti sarà dalla Gestione INA-Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori.

La Gestione INA-Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano da essa approvati e riconosciuti liquidabili, sempreché l'area, sulla quale si eseguono i lavori, sia passata in sua proprietà o sia stata occupata in seguito a decreto prefettizio e sia stata stipulata la convenzione per definire i rapporti con la Gestione stessa.

Per i lavori eseguiti dalle aziende o cooperative, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le aziende o le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni nei limiti delle autorizzazioni ottenute, senza oneri di interessi a carico della Gestione INA-Casa.

Detti fondi sono recuperati dalle aziende o cooperative, o attraverso i versamenti semestrali da parte della Gestione INA-Casa, secondo quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, o attraverso gli incassi diretti dei contributi, secondo quanto previsto dal citato art 11, comma terzo e quarto, nel caso in cui sia stata autorizzata la sospensione dei contributi.

Ai fini della sospensione del versamento dovuto in proprio e per i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, l'azienda o la cooperativa accerterà, mediante apposito verbale a firma del direttore dei lavori, la data di ultimazione dello sbancamento per le fondazioni e trasmetterà il verbale stesso alla Gestione INA-Casa.

La Gestione INA-Casa, entro un mese dalla data di ricezione del verbale anzidetto, delibererà in merito, autorizzando, qualora nulla osti, la sospensione del versamento dei contributi, con effetto dal primo periodo di paga successivo al primo giorno del mese in cui sono stati ultimati i lavori di sbancamento, nella misura consentita dall'importo delle costruzioni autorizzate, applicando le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Gli enti, le aziende e le cooperative dovranno osservare scrupolosamente le condizioni e le modalità prescritte dalla Gestione INA-Casa per il pagamento dei mandati e dovranno provvedere alla regolare e precisa tenuta di tutti i documenti, atti a seguire le diverse fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e risultare, di massima, dai seguenti documenti:

1) giornale dei lavori;
2) libretto delle misure;
3) registro di contabilità;
4) sommario del registro di contabilità;
5) liste delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno essere tali da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l'eventuale opera in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi INA-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati ed i vari documenti, in base ai quali la Gestione INA-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

Le direzioni dei lavori degli enti, in base ai documenti numeri 2) e 3) sopra indicati, compileranno gli « stati di avanzamento ».

I conseguenti « certificati di pagamento » verranno redatti dagli enti, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, su distinti moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa:

a) per i pagamenti alle ditte appaltatrici;
b) per i pagamenti agli enti appaltanti;
c) per i pagamenti ai professionisti.

Detti moduli dovranno essere inviati in duplice copia alla Gestione INA-Casa. Sulla base dei « certificati di pagamento »; la Gestione INA-Casa liquiderà gli importi dovuti, mediante ordine di pagamento bancario.

Per i pagamenti alle ditte appaltatrici, richiesti con l'apposito modello, la banca incaricata del versamento provvederà a farsi rilasciare ricevuta a firma dell'impresa, con l'intervento del rappresentante dell'ente appaltante. Con la sottoscrizione di tale documento l'ente appaltante riconoscerà, assumendo ogni responsabilità nei riguardi della Gestione, secondo quanto previsto alla lettera L):

a) che le somme liquidate si riferiscono a lavori effettivamente eseguiti alla data dello stato di avanzamento, cui la liquidazione si riferisce;

b) che le somme stesse si riferiscono a lavori compresi nei progetti e preventivi approvati dalla Gestione con l'applicazione dei prezzi indicati nei capitolati speciali;

c) che non esistono opposizioni od impedimenti al pagamento, del quale prenderà atto a tutti gli effetti previsti dalla convenzione stipulata con la Gestione INA-Casa.

Per i pagamenti agli enti appaltanti ed ai professionisti, richiesti con gli appositi modelli, la banca provvederà a farsi rilasciare ricevuta, della quale trasmetterà copia all'ente appaltante.

Le Direzioni dei lavori delle aziende e cooperative, in base ai documenti numeri 2) e 3), sopra indicati, provvederanno alla compilazione dei « certificati di pagamento », che dovranno essere redatti in duplice copia, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, su appositi distinti moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa:

a) per i pagamenti effettuati dall'azienda o cooperativa alla ditta appaltatrice;

b) per i compensi spettanti all'azienda o cooperativa a norma di quanto previsto nella precedente lettera M);

c) per i pagamenti effettuati dall'azienda o cooperativa a favore dei professionisti.

Una copia di tali moduli, corredata dalle copie delle ricevute delle imprese, dei direttori dei lavori, dei progettisti, ecc., sarà inviata alla Gestione INA-Casa.

Una seconda copia, anch'essa corredata degli stessi documenti di cui sopra, sarà allegata alle situazioni semestrali, di cui verrà detto in prosieguo.

Dopo l'approvazione del collaudo, sarà accertata la situazione contabile, provvedendo, ove del caso, ai necessari conguagli.

Le aziende e le cooperative dovranno attenersi, per quanto concerne l'amministrazione dei fondi impiegati per le costruzioni, alle seguenti norme:

ogni azienda o cooperativa dovrà tenere distinte dalle scritture amministrative, relative alla maturazione dei contributi ed alle spese ed anticipi effettuati per le costruzioni, speciali scritture contabili nelle quali saranno tenuti in evidenza:

a) le spese regolarmente documentate, che l'azienda o cooperativa sosterrà per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli impegni per la costruzione, ivi comprese le spese per la progettazione, direzione dei lavori e sorveglianza cantieri e con deduzione delle somme eventualmente addebitate alle aziende o cooperative per eccedenza sull'importo massimo a vano assunto a carico della Gestione INA-Casa, per spese occorse in caso di varianti non autorizzate, o per mettere in pristino le cose, o per accollo delle eventuali maggiori spese;

b) le attività rappresentate:

1) per le aziende:

dai contributi dovuti dall'azienda in proprio e per i suoi dipendenti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, a decorrere dalla data di inizio della sospensione del versamento di detti contributi;

dagli eventuali contributi statali percepiti ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11 delle norme integrative di cui al decreto 22 giugno 1949, n. 340;

2) per le cooperative:

dai contributi dei datori di lavoro e lavoratori, dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle aziende presso le quali prestano la loro opera i soci della cooperativa, a decorrere dalla data in cui la Gestione ha autorizzato la cooperativa medesima a fruire di detti contributi;

dagli eventuali contributi statali percepiti ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11 delle norme integrative di cui al decreto 22 giugno 1949, n. 340.

Le scritture di cui sopra, puntualmente aggiornate, saranno tenute a disposizione della Gestione INA-Casa per le necessarie verifiche fino al termine delle operazioni previste dalla legge.

Le aziende e le cooperative potranno adottare il sistema contabile che riterranno più opportuno.

Affinchè le operazioni amministrative e contabili della Gestione INA-Casa possano procedere con la dovuta speditezza, la Gestione stessa si riserva di dettare apposite norme per la adozione di un criterio uniforme, da parte di tutte le aziende e cooperative, per la comunicazione degli elementi indispensabili agli accertamenti da effettuare semestralmente.

Le aziende e le cooperative comunicheranno, alla fine di ogni semestre, sia il rendiconto dei contributi stabilito dall'art. 10 delle norme integrative, di cui al decreto 22 giugno 1949, n. 340, sia i dati necessari alla Gestione per procedere ai conteggi semestrali (liquidazione contributi e regolamentazione dei conti) e al conguaglio, previsti dall'art. 11 delle norme medesime.

La contabilità delle aziende e delle cooperative dovrà, pertanto, essere impostata con criteri tali da poter facilmente procedere alla compilazione delle situazioni che le aziende e le cooperative medesime dovranno trasmettere alla Gestione INA-Casa alla fine di ogni semestre, sulla base degli appositi modelli predisposti dalla Gestione medesima.

Unitamente alla suddetta situazione dovranno essere inviate dalle aziende e dalle cooperative, le seconde copie dei certificati di pagamento effettuati nel semestre, corredate dalle copie delle ricevute già specificate in precedenza.

Le aziende in particolare dovranno anche trasmettere un riepilogo dei contributi dovuti, ripartiti per mese, debitamente vistato dall'ente percettore (a conferma dell'effettivo numero dei dipendenti) e recante l'indicazione se l'azienda è stata esonerata dal versamento totale o parziale dei contributi stessi. In questo ultimo caso dovrà essere indicato l'importo per il quale è stato concesso l'esonero.

Disposizioni particolari per le cooperative. — Le cooperative dovranno inviare al più presto possibile alla Gestione INA-Casa un elenco da compilarsi in triplice copia, da cui risultino, ripartiti per ciascuna ditta presso la quale i soci prestano la loro opera, le generalità dei soci medesimi e lo importo dei contributi dovuti da ciascuna azienda, in proprio e per i rispettivi dipendenti, con la segnalazione della sede provinciale dell'ente percettore dei contributi.

La gestione INA-Casa, non appena in possesso dei suddetti elementi e sempre che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla convenzione, provvederà:

a) ad invitare le aziende a corrispondere i contributi di competenza delle cooperative ammesse alla riscossione diretta;

b) a predisporre i conteggi per la liquidazione da parte della Gestione medesima, dei contributi spettanti alle cooperative non ammesse, in tutto o in parte, alla riscossione diretta.

Allo scopo di rendere più spedite le operazioni amministrative e contabili della Gestione INA-Casa, le cooperative sono tenute a dare la comunicazione delle eventuali variazioni per il trasferimento dei soci da un'azienda all'altra.

Le cooperative ammesse alla riscossione diretta dovranno aprire presso una banca di loro gradimento, un conto corrente, nel quale dovranno affluire i contributi che saranno via via corrisposti dalle varie aziende, per conto dei soci da esse dipendenti. Nessuna altra somma, oltre i predetti contributi, dovrà essere depositata in detto conto da parte delle cooperative o di terzi. Potranno derogare da questa norma le cooperative, i cui soci risultino tutti dipendenti di una sola azienda.

Le cooperative interessate sono tenute a far pervenire alla Gestione INA-Casa una dichiarazione della banca, presso la quale sarà stato aperto il conto corrente, da cui risulti l'apertura del conto stesso. Alla Gestione medesima dovrà essere trasmesso un estratto di tale conto alla fine di ogni semestre. Nessuna liquidazione semestrale verrà effettuata alle cooperative inadempienti alle disposizioni di cui sopra.

O) *Responsabilità degli enti, aziende e cooperative.*

Gli enti, le aziende e le cooperative risponderanno direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con l'apposita convenzione.

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti coi terzi, derivanti dall'incarico conferito con la convenzione suddetta e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità, in dipendenza di circostanze sopravvenute.

Gli enti, le aziende e le cooperative, qualunque sia il sistema adottato per l'esecuzione delle costruzioni, assumono la responsabilità verso la Gestione:

1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato;

2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la convenzione.

Le aziende e le cooperative in particolare assumono anche la responsabilità per l'impiego dei fondi di cui abbiano avuto la disponibilità per la sospensione o l'incasso diretto dei contributi e per i versamenti effettuati dalla Gestione INA-Casa a norma della precedente lettera N).

La Gestione INA-Casa ha facoltà di disporre e gli enti, le aziende e le cooperative hanno facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato, che siano consigliate da esigenze tecniche e che tendano a migliorare la statica e l'abitabilità degli stabili.

Essi potranno altresì proporre varianti per l'utilizzazione dell'eventuale supero che risultasse, sia dal progetto, sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi.

Le varianti richieste dagli enti, dalle aziende e dalle cooperative dovranno ottenere la preventiva approvazione della Gestione INA-Casa, portino o non aumento di spesa.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione INA-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli enti, delle aziende e delle cooperative, secondo il progetto definitivo già approvato, o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli enti, delle aziende e delle cooperative stessi.

Soltanto nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, per effetto della revisione dei prezzi di appalto, in conformità di quanto è previsto dalla lettera E), comma 1), la spesa risulti superiore all'importo preventivato, l'eccedenza sarà riconosciuta agli enti, alle aziende o cooperative in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi.

P) *Vigilanza e collaudi.*

Durante l'esecuzione da parte degli enti, delle aziende e delle cooperative dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione effettuerà a suo giudizio insindacabile, e senza pregiudizio dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli enti, aziende o cooperative, specialmente per quanto riguarda le gare di appalto e l'andamento dei lavori, con particolare ri-

guardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali, nonchè, per gli enti, alle erogazioni dei fondi.

La gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia, senza che per il fatto di tali controlli venga a diminuire la responsabilità che hanno gli enti, aziende o cooperative per la buona riuscita dei lavori.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli enti, le aziende o le cooperative, nonchè i loro funzionari, rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni, e all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei progetti approvati e nei capitolati generali e speciali adottati, ne constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione INA-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli enti, aziende o cooperative, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli enti, delle aziende o delle cooperative delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

La Gestione INA-Casa si riserva di avocare a se medesima la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

Nei casi suddetti la Gestione INA-Casa si riserva altresì di revocare l'autorizzazione data nei confronti delle aziende, alla sospensione del versamento dei contributi e, nei confronti delle cooperative, all'incasso diretto degli stessi.

Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione INA-Casa, ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una commissione di collaudo nominata dalla Gestione stessa, ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di attuazione.

La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo soltanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in pendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione INA-Casa, la quale ne disporrà, quale proprietaria, giusta l'art. 12 della legge.

Roma, addì 31 dicembre 1950

(1206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Pontecorvo (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 9 marzo 1951, n. 569, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Pontecorvo, approvato con decreto Ministeriale 14 giugno 1949, è prorogato fino al 14 giugno 1955.

(1257)

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Ortona a Mare (Chieti)

Con decreto Ministeriale 6 marzo 1951, n. 3504/2486, con le limitazioni e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione di Ortona a Mare (Chieti) relative alle zone II e III vistate in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti rimane fermo il termine 28 ottobre 1954, fissato dal decreto Ministeriale 26 ottobre 1949, n. 4115, con il quale è stato prorogato il termine per l'attuazione del piano originario.

(1261)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cantoni Giuseppe, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 257-MI.

(1268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Brasimone affluente di sinistra del torrente Setta, in provincia di Bologna.

Con decreto Presidenziale 28 luglio 1950, n. 1402, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1951, al registro n. 1, roglio n. 3, viene determinato il perimetro del bacino montano del torrente Brasimone, affluente di sinistra del torrente Setta, in territorio dei comuni di Castiglione dei Pepoli, Camugnano e Grizzana, in provincia di Bologna.

(1164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 63

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 16 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,65
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,025
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli e per esami a due posti di traduttore in prova (gruppo B, grado 11° - biblioteca)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417; il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di traduttore in prova (gruppo *B*, grado 11° biblioteca), dei quali uno per le lingue inglese e francese e un altro per le lingue tedesca e francese. E' richiesta inoltre, per entrambi i posti, la conoscenza di una terza lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superato i 35. Tale limite massimo di età è suscettibile di aumento in virtù di speciali disposizioni di legge, ma non può comunque superare i 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta da bollo e corredata dei documenti di cui all'art. 4, dovrà essere inviata in plico raccomandato all'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita n. 299, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dovranno essere indicate le tre lingue straniere nelle quali il candidato intende sostenere l'esame.

E inoltre dovranno essere elencati i documenti e i titoli presentati.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono produrre, sempre sulla prescritta carta da bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali la equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato da rilasciarsi dal sindaco da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che sono ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

8) diploma di scuola media superiore in originale o in copia notarile;

9) tutti gli altri titoli che il candidato riterrà opportuno di presentare.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni e allegati alla domanda.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e della prova pratica, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50. In nessun caso potranno essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione di 30/50 nella prova orale.

Art 7.

L'esame consta di quattro prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale. Le prove avranno luogo in Roma nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A) — PROVE SCRITTE:

1) tema di cultura generale;

2) traduzione in italiano di brani di carattere scientifico-tecnico scritti nelle lingue scelte dal candidato secondo gli articoli 1 e 3 del presente bando.

B) PROVA PRATICA:

ricerca di dati in uno schedario bibliografico e saggio di copiatura a macchina.

C) PROVA ORALE:

1) traduzione a vista in italiano dalle lingue oggetto delle prove scritte;

2) argomenti di cultura generale;

3) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

Per le prove scritte i candidati hanno a loro disposizione: per la prova di cui al n. 1), sino a 8 ore; per ciascuna prova di lingue, di cui al n. 2), sino a 3 ore.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ogni commissario dispone di 10 punti pei titoli, di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova pratica e di 10 punti per la prova orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e procede alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore per eventuali preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1950
Registro Presidenza n. 41, foglio n. 319. — FERRARI

(1182)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3055.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3055, (registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950, registro n. 1, foglio n. 106, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950) con il quale, in applicazione del disposto della lettera *a*) dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, n. 9913, (registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1950, registro n. 1, foglio n. 266) con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3055, per la nomina a ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., ai sensi dell'art. 32, lettera *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Perinetti ing. Umberto	punti	28,191
2. Roich ing. Giacomo	»	20,541
3. Amico ing. Giulio	»	20,2805
4. Trapani ing. Nicolò	»	18,97
5. Mistretta ing. Raoul	»	18,937
6. Rissone ing. Giovanni	»	18,251
7. Isola ing. Vittorio	»	17,4455
8. Giambusso ing. Gaetano	»	16,958
9. Mulachiè ing. Pietro	»	16,855
10. Amaturo ing. Guido	»	15,3375

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1951
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 110. — IZZI

(1276)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quaranta allievi nell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1950-51, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1949 (registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1950, registro n. 1 Finanze, foglio n. 142) col quale fu indetto, per l'anno scolastico 1950-'51, un concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 13 luglio 1950 (registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1950, registro n. 18 Finanze, foglio n. 371);

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1950, in corso di registrazione, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di venti sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della guardia di finanza al corso allievi ufficiali dell'Accademia del Corpo stesso;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi alla Accademia della guardia di finanza per l'anno scolastico 1950-'51:

1. Serrentino Giuseppe, punti 16,833;
2. La Grutta Ludovico, punti 14,833;
3. Baldassarre Pier Giacomo, orfano guerra, punti 13,833;
4. Bellano Lionello, nato il 16 settembre 1929, punti 13,833;
5. De Matteis Bruno, nato il 7 novembre 1931, punti 13,833;
6. Acciai Sergio, punti 13,333;
7. Sestini Carlo, punti 13,166;
8. Murolo Vincenzo, punti 13,111;
9. Tedesco Antonio, punti 13;
10. Iaselli Carlo, punti 12,833;
11. Catanzano Mario, nato il 13 luglio 1930, punti 12,666;
12. Guarany Domenico, nato il 3 agosto 1930, punti 12,666;
13. Corda Antonio, punti 12.500;
14. Favilli Sergio, nato il 26 aprile 1928, punti 12,333;
15. Setragno Carlo, nato il 10 maggio 1928, punti 12,333;
16. Susanna Cesare, punti 12,222;
17. Faraò Angelo, nato il 27 aprile 1928, punti 12,166;
18. Battistella Gianfranco, nato il 4 dicembre 1929, punti 12,166;
19. Terranova Ignazio, nato il 1° gennaio 1931, punti 12,166;
20. Vitale Ciro, punti 12;
21. Soggiu Pietro, punti 11,888;
22. Rocca Franco, punti 11,500;
23. De Panfilis Francesco, in servizio nella Guardia di finanza dal 31 gennaio 1948, punti 11,388;
24. Liuni Ettore, punti 11,388;
25. Calvano Carlo, punti 11,333;
26. Russo Carmine, punti 11,166;
27. Gemmi Mario, in servizio nella Guardia di finanza dal 26 febbraio 1949, punti 11;
28. Milano Filippo, nato il 20 novembre 1927, punti 11;
29. Scavone Ferdinando, nato l'11 gennaio 1928, punti 11;
30. Monte Salvatore, nato il 2 agosto 1928, punti 11;
31. Germini Felice, nato il 6 gennaio 1929, punti 11;
32. Petrei Franco, nato il 26 marzo 1930, punti 11;
33. Prestia Salvatore, in servizio nella Guardia di finanza dal 10 agosto 1948, punti 10,833;
34. Consiglio Giuseppe, nato il 1° luglio 1929, punti 10,833;
35. Maci Antonio, nato il 7 settembre 1929, punti 10,833;
36. Muscetta Fulvio, nato il 16 dicembre 1929, punti 10,833;
37. Giovagnoli Gianfranco, nato il 6 agosto 1930, punti 10,833;
38. Loffredo Eugenio, in servizio nella Guardia di finanza dal 31 gennaio 1948, punti 10,666;
39. Willi Bruno, punti 10,666;
40. Santioni Vinicio, punti 10,500;
41. Sangermano Franco, punti 10,166;

42. Alagia Francesco, in servizio nella Guardia di finanza dal 14 luglio 1949, punti 10;
43. Palladini Franco, in servizio nella Guardia di finanza dal 18 agosto 1949, punti 10;
44. Argento Giacomo, nato l'8 agosto 1928, punti 10;
45. Vicentini Evandro, nato il 26 ottobre 1928, punti 10;
46. Dell'Aquila Guido, nato il 6 dicembre 1928, punti 10.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Serrentino Giuseppe
2. La Grutta Ludovico
3. Baldassarre Pier Giacomo
4. Bellano Lionello
5. De Matteis Bruno
6. Acciai Sergio
7. Sestini Carlo
8. Murolo Vincenzo
9. Tedesco Antonio
10. Jaselli Carlo
11. Catanzano Mario
12. Guarany Domenico
13. Corda Antonio
14. Favilli Sergio
15. Setragno Carlo
16. Susanna Cesare
17. Faraò Angelo
18. Battistella Gianfranco
19. Terranova Ignazio
20. Vitale Ciro
21. Soggiu Pietro
22. Rocca Franco
23. De Panfilis Francesco
24. Liuni Ettore
25. Calvano Carlo
26. Russo Carmine
27. Gemmi Mario
28. Milano Filippo
29. Scavone Ferdinando
30. Monte Salvatore
31. Germini Felice
32. Petrei Franco
33. Prestia Salvatore
34. Consiglio Giuseppe
35. Maci Antonio
36. Muscetta Fulvio
37. Giovagnoli Gianfranco
38. Loffredo Eugenio
39. Willi Bruno
40. Santioni Vinicio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Sangermano Franco
2. Alagia Francesco
3. Palladini Franco
4. Argento Giacomo
5. Vicentini Evandro
6. Dell'Aquila Guido

Art. 4.

Per effetto dell'art. 1, n. 2, lett. b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, oltre ai candidati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma, i sei candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti addì, 20 febbraio 1951
Registro Finanze n. 4, foglio n. 227. — LESEN

(1108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti, indetto con decreto Ministeriale 30 giugno 1950.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1949, registro 27, foglio 186, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 400, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interministeriale per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) indetto con il decreto citato nelle presemesse:

1. Capris dott. Nello . . . . . punti 25,50
2. Curzel dott. Valentino . . . . . » 22,25

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, indetto per quattro posti, due dei quali rimangono scoperti, i signori:

1. Capris dott. Nello . . . . . punti 25,50
2. Curzel dott. Valentino . . . . . » 22,25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 24. — BERITELLI

(1107)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale di merito del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il verbale originale 15 febbraio 1951 della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo, indetto con decreto prefettizio 31 marzo 1950;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sul servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo, indetto col decreto succitato:

1. Teresi Ignazio fu Giuseppe . . punti 25,60 su 50
2. Palombi Luigi di Dante . . » 21,60 »
3. Fiorentini Bernardino di Orlando . » 18,75 »
4. Moretti Tomassini Aroldo fu Umberto . » 17,40 »
5. Tacconi Antonio di Giuseppe . . » 13,65 »
6. Corti Fernanda di Giuseppe . . » 12,50 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 1° marzo 1951

Il prefetto: MASTROBUONO

(1284)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.